



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Università, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di attività  
promozionali, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

POR FESR  
EMILIA-ROMAGNA  
2014/2020

Il Programma  
del Fondo europeo  
di sviluppo regionale

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



FILIPPO RE

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Viale Trento Trieste , 4 - 42124 Reggio Emilia - ☎0522.437981/438922 Fax. 0522.451940 - Cod.Fis. 80014130357

Prot. n. 5404 /A9a

Reggio Emilia, 29 settembre 2017

Prot. N. 9591 6.3.a del 18/10/2019

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

*Testo approvato il 28/09/2017*  
*Testo approvato modificato il 17/10/2019*

Premessa	I
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti	1
Art. 3 – Requisiti professionali e competenze	2
Alt. 4 – Pubblicazione degli avvisi di selezione	3
Art. 5 – Durata del contratto e determinazione del compenso	3
Art. 6 – Ricorso alle collaborazioni plurime	4
Art. 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	5
Art. 8 – Interventi di esperti a titolo gratuito	5
Art. 9 – Individuazione dei contraenti	5
Alt. 10 – Formalizzazione dell'incarico	5
Art. 11 – Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'anagrafe delle prestazioni	6

## **PREMESSA**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** il D.I. n 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

**VISTO** il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 40 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

**VISTO** il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 33, c.2 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

**VISTO** l'art.7 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DEFINISCE**

il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto

## **ART. I –FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).

## **ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI**

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

– l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

– l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

### **ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE**

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria). Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore

Si valuteranno, quindi:

- a. Titoli di studio
- b. Curriculum del candidato con:
  - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
  - esperienze metodologiche – didattiche
  - attività di libera professione nel settore
  - corsi di aggiornamento
- c. Pubblicazioni e altri titoli
- d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- ▶ livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- ▶ congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- ▶ qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell'avviso/lettera;
- ▶ eventuali precedenti esperienze didattiche;
- ▶ scelta ultima del Dirigente scolastico

#### **ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE**

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni saranno pubblicati sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- la tipologia di contratto proposto
- l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo proposto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

- godere dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- non essere sottoposto a procedimenti penali

Qualora l'esperto sia componente di una Associazione o di una ditta, soggetto con cui l'Istituzione scolastica stipula il contratto, l'Associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Qualora sopraggiungano impedimenti che non consentano il prosieguo della collaborazione con l'esperto prescelto, l'associazione si fa carico di provvedere alla sostituzione con personale aventi i requisiti richiesti dal bando.

La Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione e che dovranno quindi essere in possesso dei requisiti sopraindicati.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

L'esperto selezionato, al termine dell'incarico, potrà essere soggetto ad una valutazione di gradimento della prestazione svolta.

#### **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

1. Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione.  
L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.
3. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere possibile un pagamento forfettario, ove possibile se più conveniente per l'Amministrazione.
4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione (salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall'effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.

6. I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali e/o aziende, impegnati in attività quali PON e ogni altra attività prevista da norme specifiche, restano quelli previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del 2/2/2009. Sono fatti salvi i limiti previsti dai piani finanziari approvati dai competenti organi preposti ad autorizzare i progetti di cui al presente articolo.
7. I limiti degli importi orari da corrispondere agli esperti aziendali impegnati in attività progettuali previsti nel POF e finanziati dalla legge 440/97, restano quelli previsti dal D.I. 326 del 12/10/1995.
8. Sono fatti salvi gli importi determinati alla fonte da specifici progetti finanziati da altri enti, gli IeFP o nell'ambito delle azioni dei PON/FERS.
9. Al personale della scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del settore e da quello concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto se non disposto diversamente da specifiche azioni progettuali.
10. Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, è così definito:
  - Personale estraneo all' **Istituto ma non all'Amministrazione**, impegnato in attività con allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
  - Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente normati):
    - a) personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 35,00 (trentacinque/00) lordi;
    - b) personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 45,00 (quarantacinque/00) lordi;
    - c) docenti universitari compenso orario max erogabile € 70,00 (settanta/00) lordi;
    - d) per personale con competenze particolarmente qualificate il consiglio di Istituto fissa in € 70,00 (settanta/00) lordi il compenso orario massimo erogabile.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

In caso di contratti stipulati con Associazioni di Formazione accreditati dal MIUR, si chiede l'emissione di Fattura Elettronica. È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

## **ART. 6 RICORSO ALLE COLLABORAZIONI PLURIME**

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell' art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva del dirigente scolastico della scuola di appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 del CCNL 2007

## **ART. 7 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

## **ART. 8 INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO**

In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.

Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

## **ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto o un'apposita commissione all'uopo nominata. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 3.

Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci formulando una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.

L'incarico sarà affidato anche alla presenza di un unico candidato aventi i requisiti richiesti.

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.

## **ART. 10 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO**

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti. Copia di tali contratti viene pubblicata sul sito web dell'Istituto.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

## **ART. 11 AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI**

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Ai sensi del comma del citato articolo la istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto ed ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio d'Istituto.

Esso è affisso sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Regolamento approvato con Delibera n. 4 del Consiglio d'Istituto del 28/09/2017

Regolamento approvato con Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 17/10/2019  
(modificato)